

REGOLAMENTO (CEE) N. 2507/93 DELLA COMMISSIONE**del 13 settembre 1993**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1995/92 che stabilisce le modalità di applicazione, per la fecola di patate, del regime di importazione previsto dall'accordo interinale concluso tra la Comunità economica europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Polonia, dall'altro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità d'applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2233/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che tra le parti è stato negoziato un protocollo aggiuntivo all'accordo interinale, che è entrato in vigore a partire dal 1° luglio 1993; che il regolamento (CEE) n. 2233/93 ha reso applicabile il protocollo aggiuntivo nel quadro del regolamento (CEE) n. 518/92;

considerando che il protocollo aggiuntivo prevede, all'articolo 5, paragrafo 3, che i quantitativi da importare nel quadro degli allegati VIII a, X b e X c dell'accordo interinale, espressi in tonnellate per l'anno 3 (1994), si applicano a decorrere dal 1° luglio 1993 fino al 30 giugno 1994; che di conseguenza, i quantitativi in tonnellate previsti per gli anni 1995 e 1996 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1994 fino al 30 giugno 1995 e, rispettiva-

mente, a decorrere dal 1° luglio 1995 fino al 30 giugno 1996;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1995/92 della Commissione⁽³⁾, per tener conto dell'applicazione anticipata dell'accordo interinale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1995/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 14.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Codice NC	Descrizione	1992	dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993	dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994	dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
1108 13 00	Fecola di patate	5 500 ⁽¹⁾	6 000 ⁽²⁾	6 500	7 000	7 500

⁽¹⁾ Da tale quantitativo è detratto quello per il quale sono stati rilasciati titoli di importazione per prodotti originari della Polonia in applicazione del regolamento (CEE) n. 3700/91 della Commissione (GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 32).

⁽²⁾ I quantitativi importati anteriormente al 1° luglio 1993, che eccedono il 50 % del quantitativo indicato in questa colonna, sono detratti dal quantitativo applicabile nell'anno 3 (dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994).